PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5007 di Giovedì 16 settembre 2021

Body cam: ok dal Garante privacy, ma no al riconoscimento facciale

ll Garante per la privacy ha dato via libera all'uso delle body cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni, ma dati dovranno essere cancellati dopo 6 mesi.

Con due distinti pareri [doc. web 9690691 e n. 9690902] il Garante per la privacy ha dato via libera al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri all'uso delle body cam per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni. Le due Forze di Polizia dovranno comunque recepire alcune indicazioni dell'Autorità relative all'implementazione delle misure di sicurezza e al tracciamento degli accessi ai dati per rendere i trattamenti pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati (Decreto legislativo n. 51/2018).

L'Autorità ha chiesto, in particolare, al Ministero di specificare che il sistema che intende utilizzare non consente l'identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition), come già precisato nella documentazione trasmessa dall'Arma. I due sistemi, sottoposti al Garante autonomamente, presentano notevoli analogie, non solo per quanto riguarda le finalità perseguite, ma anche dal punto di vista strutturale, ad eccezione delle differenze imputabili alle specifiche strutture organizzative delle due Forze di Polizia. Le videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato potranno essere attivate solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato. Non è ammessa la registrazione continua delle immagini e tantomeno quella di episodi non critici. I dati raccolti riguardano audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps, che una volta scaricati dalle videocamere sono disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0404] ?#>

I due pareri resi dal Garante sulle due valutazioni di impatto presentate dal Ministero e dall'Arma tengono conto degli approfondimenti effettuati dagli uffici dell'Autorità.

A differenza di quanto sostenuto dal Ministero e dall'Arma, che pur avendo presentato la Dpia non ritenevano necessaria la consultazione preventiva dell'Autorità, il Garante ha affermato che in base al Decreto tale consultazione è dovuta, in quanto i rischi per le persone riprese possono essere anche molto elevati, spaziando dalla discriminazione alla sostituzione d'identità, al pregiudizio per la reputazione, all'ingiusta privazione di diritti e libertà. E l'utilizzo delle body cam nel corso di manifestazioni pubbliche rende estremamente probabile il trattamento di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l'orientamento sessuale dei partecipanti.

Il Garante ha ritenuto tra l'altro ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy by default, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.

L'Autorità infine ha raccomandato alle Amministrazioni di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, senza il ricorso alla produzione di copie.

Fonte: Garante Privacy

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it